

STATUTO

L. & G. GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CATANIA CT CORTILE POLLO 0

Numero REA: CT - 348909

Codice fiscale: 05180720871

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-05-2014 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" ALL'ATTO DEL 19 MAGGIO 2014

REP. 36.949 --- RACC. 21.110

STATUTO

Art. 1) E' costituita con sede nel Comune di Catania, la Società Cooperativa denominata "L. & G. GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE."

La cooperativa potrà istituire su delibera dell'Organo Amministrativo uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria o succursale anche altrove, lo spostamento della sede all'interno dello stesso comune potrà avvenire con delibera dell'assemblea ordinaria.

Art. 2) La cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art. 3) La società cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, di offrire, tramite i propri soci, servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla lett. A) dell'art.1, della legge 8 Novembre 1991, n. 381, nonché lo svolgimento di attività diverse industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento di persone socialmente svantaggiate, di cui alla lettera B) art. 1 della legge della legge 8 Novembre 1991, n. 381.

La cooperativa opera nei settori dell'assistenza sanitaria, della riabilitazione psicosociale, del reinserimento sociale, assistenza socio-sanitaria, dell'assistenza sociale e della formazione in campo socio - sanitario, per il perseguimento in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale; arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari, ovvero a componenti della collettività, limitatamente agli aiuti umanitari.

Per svolgere le proprie attività la cooperativa si avvarrà prevalentemente ed in maniera determinante delle prestazioni dei propri aderenti.

Potrà, ai fini di integrare le suddette prestazioni, procedere all'assunzione di personale dipendente ovvero conferimento incarichi a lavoratori autonomi, quando particolari esigenze di qualificazione e specializzazione lo richiedano.

Essa opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali alla generalità della popolazione ed in particolare si propone di perseguire l'interesse della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale

dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attività di gestione e di produzione di servizi ed attività produttive finalizzate all'incremento lavorativo di persone svantaggiate sia sul piano fisico che psichico (art.1, della legge Nazionale 8 Novembre 1991, n. 381) ed a tal fine si propone di svolgere le seguenti attività:

- impianti e manutenzione civile ed industriale di carattere edile, elettrico, elettronico, rete dati, video sorveglianza, anti intrusione automatismi, idraulico, stradale, termoidraulico, fabbro serramenti e vetraio
- sanificazione ambientale, ivi compresi i servizi di derattizzazione e disinfestazione;
- pulizia civile, industriale, ambientale, ospedaliera;
- installazione e manutenzione del verde, giardinaggio in genere, bonifica e rimboschimento;
- gestione di autorimesse e parcheggi pubblici e privati; facchinaggi vari e manovalanza in genere;
- gestione impianti sportivi e ricreativi;
- somministrazione di bevande ed alimenti, servizi mense e ristorazione collettiva;
- raccolta e smaltimento rifiuti;
- compostaggio e commercializzazione dello stesso;
- vivaismo e commercializzazione dello stesso;
- segnaletica e sicurezza stradale;
- settore dell'ambiente e dei beni culturali, promozione turistica (animazione e guida) e turismo solidale;
- settore dell'agriturismo ed attività connesse; attività integrate che riguardano due o più settori sopracitati ed altri servizi in ogni forma ed espressione.
- gestione delle attività alberghiere.
- attività di arredo urbano
- attività di movimento terra
- attività di tinteggiatura sia civile che industriale
- lavori edili
- gestione in proprio e/o in collaborazione con i principali impianti di stoccaggio il recupero e lo smaltimento di beni durevoli (fotocopiatrici, computers, frigoriferi.).

la cooperativa potrà inoltre svolgere le seguenti attività:

1. l'organizzazione e la gestione di strutture adibite all'attività sanitaria, socio sanitaria, socio-culturale, socio assistenziale, educativa e ricreativa per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà
2. la prestazione a terzi di servizi nell'ambito della gestione di impianti e strutture sanitarie, educative, ricreative, culturali, formative e assistenziali; la

progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività di animazione per gestanti, bambini, adolescenti, giovani, anziani e immigrati, ivi compresa la realizzazione di grandi eventi culturali e ricreativi, feste e fiere

3. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie, centri gioco, centri ricreativi estivi, doposcuola, centri educativi, ludoteche e ogni altro servizio volto all'educazione e all'assistenza della prima infanzia e di bambini, adolescenti e giovani; attività e servizi per l'integrazione di minori con disabilità e/o fragilità, sia in ambito scolastico sia extrascolastico

4. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di aggregazione, centri di attività culturale e ricreativa, ivi compresi soggiorni estivi e di vacanza, ludoteche, mediateche, centri di documentazione, atelier e ogni altro servizio volto alla formazione, informazione, socializzazione e assistenza a favore in particolare di minori e altri soggetti in stato di bisogno

5. la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri diurni, case protette, case di riposo, residenze sanitarie assistite e ogni altro servizio volto all'assistenza, al sostegno della domiciliarità e all'innalzamento della qualità della vita delle persone anziane e dei soggetti in difficoltà, ivi compresi soggiorni sociali e di vacanza e servizi di portierato sociale

6. la gestione di servizi territoriali integrati per l'assistenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a favore di bambini, giovani, adolescenti, immigrati, anziani e soggetti in stato di bisogno, ivi compresi - nel rispetto delle norme vigenti nei diversi istituti - coloro che vivono in strutture quali: carceri, centri di igiene mentale, residenze sanitarie assistite, centri per minori orfani o allontanati dalle famiglie e centri di accoglienza per immigrati

7. la gestione di attività complementari all'insegnamento a favore dell'integrazione di minori e adulti italiani e stranieri, dei figli degli emigrati, dei giovani che rientrano in Italia, di minori stranieri non accompagnati

8. l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la promozione di attività e servizi volti all'inclusione sociale, all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria dei migranti anche tramite azioni di mediazione interculturale, sociale e dei conflitti

9. gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione

e integrazione a favore di migranti, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni, titoli di soggiorno, eccetera

10. organizzazione e gestione di attività e servizi a favore di persone in condizioni di detenzione o internamento in istituti penitenziari, di soggetti condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, allo scopo di favorirne l'inserimento sociale e lavorativo

11. organizzazione e gestione di attività e servizi di contrasto e rimozione di ogni forma di discriminazione

12. la promozione e la gestione di attività e servizi di natura ricreativa, animativa, culturale, formativa ed educativa, volte a favorire l'acquisizione, il mantenimento e il recupero delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive delle persone disabili e in generale delle persone in condizioni di bisogno o svantaggio

13. l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, lezioni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale nei settori di intervento della cooperativa a favore dei soci, dei dipendenti e di terzi, al fine di elevarne il grado delle prestazioni;

14. l'organizzazione, la progettazione e la gestione di attività di consulenza a favore di terzi, nell'ambito delle attività e dei servizi sanitari, socio-sanitari, socio-culturali, socio-assistenziali, educativi e ricreativi per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà; la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività e servizi consulenza e formazione finalizzata in particolare all'obiettivo della massima integrazione sociale di soggetti bisognosi di intervento sociale, sia per ragioni d'età, di condizioni personali o familiari ovvero di condizioni socio-economiche la cooperativa', per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, si avvarrà di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo aziendale;

costituirà altresì fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione e il potenziamento aziendale.

la cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia

indirettamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro per la sola indicazione esemplificativa:

- a) assumere interessenze e partecipazione, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- c) la cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti limitata ai soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. e' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;
- d) curare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazioni di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei;
- e) organizzare e gestire corsi di formazione professionale destinati al reinserimento nel mondo di soggetti portatori di handicap psichici o fisici. a tal fine potrà utilizzare i finanziamenti ed agevolazioni previsti da leggi regionali, nazionali e comunitarie.

Per il conseguimento dei suddetti scopi, la cooperativa potrà acquistare, gestire, condurre in locazione ed ottenere anche in uso gratuito i locali e tutte, le attrezzature ed impianti necessari.

La cooperativa non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quello ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative dello stesso.

In tal senso la cooperativa potrà svolgere attività di natura commerciale e/o produttiva nei limiti di una rilevanza comunque marginale in relazione al complesso delle attività associative. La cooperativa si propone di conseguire il riconoscimento giuridico a norma di legge.

Essa opera nel territorio della Regione Siciliana; Con deliberazione del Comitato Direttivo potranno essere istituite, ovunque purché in Italia, sedi secondarie.

La cooperativa potrà svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al conseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie

o utili per il raggiungimento degli scopi sociali; inoltre potrà svolgere servizi ed attività previste dalle leggi regionali, nazionali e comunitarie nei settori sociali e sanitari.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è inoltre impegnata ad integrare, in modo permanente o secondo le opportunità contingenti, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo. La società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi tipo di forma, quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale senza diritto alla restituzione delle quote versate e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.

La cooperativa potrà inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale con conseguente possibilità per la stessa di emettere azioni di partecipazione cooperativa, ai sensi della legge 31/01/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa potrà altresì integrare la previdenza, l'assistenza, compresa quella infortunistica, nonché un ristorno a favore dei soci.

La società, soltanto in via strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale e con esclusione di ogni attività finanziaria e di assunzione di partecipanti riservata ai sensi della legge 24 febbraio 1998 n. 58, e 5 luglio 1993 n. 197 e 2 gennaio 1981 n. 1 nonché da D.lgs 1 settembre 1992 n. 385, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, finanziarie e commerciali opportune e potrà assumere interessenze e partecipazioni occasionalmente e non nei confronti del pubblico in altre società con oggetto analogo od affine al proprio, nonché costituire o partecipare ad A.T.I.

Art. 4) Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutti coloro che abbiano una capacità nel settore specifico in cui opera la cooperativa e che svolgono la loro attività nel territorio interessato dall'attività

della cooperativa. Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- a) soci prestatori, che prestano la loro attività dietro compenso;
- b) soci fruitori, che godono a vario titolo direttamente o indirettamente dei servizi prestati dalla cooperativa;
- c) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente per fini di solidarietà;
- d) soci sovventori, che apportano capitali per sostenere le attività della cooperativa.

La Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari senza diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione solo ad investitori qualificati, ai sensi dell'art. 2526 del Codice Civile.

ART. 5) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) precisazione della effettiva attività di lavoro;
- c) il valore della quota che si propone di sottoscrivere il cui complessivo ammontare, al valore nominale non dovrà superare il limite massimo fissato dall'art. 2525 cod. civ.;
- d) versamento del sovrapprezzo, ove previsto;
- e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, nonché in quale categoria intende essere inserito.

L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza di cause di incompatibilità delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti richiesti. Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

Art. 6) Tutti i soci sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte con la modalità e nei termini previsti dal successivo art. 19;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;

c) al versamento del sovrapprezzo determinato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2528 Cod. Civ.

Art. 7) E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, ovvero associarsi a società, che perseguano identici scopi sociali o che comunque applichino attività concorrente all'interno del comune ove opera la cooperativa.

Art. 8) La qualità di socio si perde per recesso, scadenza, esclusione o per causa di morte.

Art. 9) I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione. Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro 60 giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società proseguono ed il recesso ha effetto a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso ove il recesso venga perfezionato e comunicato entro tre mesi prima della chiusura dell'esercizio, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

Art. 10) La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci che abbiano perso i requisiti richiesti.

Art. 11) L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto mutualistico.

che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;

che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità;

negli altri casi previsti dalla legge.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

Art. 12) Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai suoi destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Art. 13) I soci receduti, deceduti ed esclusi, hanno soltanto

il diritto al rimborso di quanto da essi effettivamente versato, decurtate le perdite in proporzione alle quote possedute. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio, diventa operativo.

Il diritto di rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura alla scadenza dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

In ogni caso l'organo amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire alla società ed ai soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la corresponsione dei relativi interessi legali.

Art. 14) In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versate si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente art. 13, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto o, in caso di pluralità di eredi, debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta.

Art. 15) Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate saranno devolute al fondo di riserva straordinario.

Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

Art. 16) Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento.

Art. 17) Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile;
- b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 20;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;
- d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la

ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri o investimenti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono mai ripartite tra i soci.

Art. 18) Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:

- a) almeno il 25 % all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini stabiliti dall'organo amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti; per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

Art. 19) Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo ai sensi e con le modalità di cui all'art. 2530 c.c..

Art. 20) L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai sensi dell'art. 12 della l. 16/12/1977 n. 904;
- b) il 3% alla costituzione ed all'incremento del fondo

mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) ai fini mutualistici;

d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo erogato ai portatori di strumenti finanziari eventualmente in circolazione e posseduti dai soci cooperatori, sarà del due per cento più elevato di quello erogato ai soci in base alle quote da questi ultimi detenute.

e) ad aumento gratuito del capitale sociale, nel limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT per il periodo corrispondente a quello di esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti. In alternativa a quanto sopra l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della società con le modalità previste all'art. 2529 c.c.

f) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

L'assemblea che approva il bilancio, oltre a determinare la misura, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d), e) ed f), che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) od a quello previsto dalla lettera f).

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società. Tali prestazioni, apporti od acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali.

Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternativa:

1) di distribuirli in denaro o in natura;

2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute;

3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari,

la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo.

Art. 21) Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

Art. 22) La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (sempre in Italia), la data della prima e della eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con ricevuta di ricevimento almeno 8 giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (fax o email), sempre che si possa provare che il socio ne abbia avuto ricezione, presso il numero di fax o l'indirizzo email che verrà indicato dal socio.

Art. 23) L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere all'organo amministrativo e la retribuzione annuale dei sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4) approva o modifica i regolamenti interni;
- 5) delibera sulle responsabilità dell'organo amministrativo e dei Sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alle sue competenze di legge, dal presente Statuto, o sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla particolarità dell'attività della cooperativa e debbono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione integrativa.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro

venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 24) L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta tranne che sulla nomina e/o revoca degli amministratori, sulle modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della cooperativa e conseguente nomina dei liquidatori, per cui occorrerà il voto favorevole dei due terzi più uno dei soci aventi diritto al voto.

Art. 25) Per le votazioni si procederà sempre con scrutinio palese.

Art. 26) Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il valore della quota posseduta. Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci.

Le deleghe debbono sempre essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari emessi dalla società se non nelle assemblee che deliberano sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione.

Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di strumenti finanziari formeranno una assemblea separata funzionante a norma dell'art. 2541 c.c..

Art. 27) L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altra persona designata dagli intervenuti. L'assemblea nomina un segretario e quando occorreranno due scrutatori.

Art. 28) Il Consiglio di Amministrazione si compone da tre a nove consiglieri che restano in carica per il periodo determinato dall'atto della nomina e sono sempre rieleggibili, tranne nel caso in cui si debba applicare la normativa dettata per le s.p.a.; in tal caso saranno rieleggibili soltanto per tre volte. Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni 90 giorni, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta con mezzi che assicurino la comunicazione almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Spetta, pertanto a titolo esemplificativo al consiglio di amministrazione o all'amministratore unico compiere tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà a riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso Istituti di Credito, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avvallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere e compiere tutti gli atti e le operazioni, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente statuto, siano riservati all'assemblea.

Art. 29) Il Presidente, ed in caso di assenza o impedimento il Vice Presidente, o l'Amministratore Unico ha la rappresentanza e la firma sociale.

Egli è autorizzato a riscuotere, da pubblica amministrazione o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società.

Art. 30) Il collegio sindacale, quando nominato per volontà di legge o dei soci, si comporrà da uno numero di membri effettivi non inferiore al minimo previsto per legge e due supplenti, tutti eletti dall'assemblea tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili e, curerà il controllo contabile. I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.

Art. 31) L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2545 duodecies c.c., dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 32) In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci ed i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 33) La cooperativa è a mutualità prevalente ed adotta le norme previste per le società a responsabilità limitata. In

caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica l'art. 2545 - octies c.c..

Art. 34) Per quanto non è previsto nel presente statuto valgono le norme del vigente c.c. e delle leggi speciali.

FIRMATO: MALDI GIOVANNI, MARGARONE ANDREA E GENTILE FABRIZIO,
FRANCESCO MAZZULLO NOTAIO.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale

su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23, comma 5, D.LGS.

82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Esente da imposta di bollo